

che non ostano i principii, tuttavolta che la parola *ipoteca* meglio giova al concetto che non la parola usata dalla Commissione, tuttavolta che quegli effetti cui accennava l'onorevole Pasini possansi evitare mediante un'esplicita dichiarazione, io non veggo, o signori, perchè noi non dobbiamo servirvi di codesta locuzione.

Aggiungo che nel Codice Albertino non vi era esplicitamente quella dichiarazione che le rendite sul debito pubblico, sebbene ipotecabili, pur tuttavia fossero considerate come mobili, vi era l'articolo 410.

Ora io crederei di conciliare l'onorevole Galeotti e l'onorevole Pasini proponendo che si aggiunga una parola per la quale, ferma la parola *ipoteca* cui io accennava, si dichiari che da ciò non ne risulta l'immobilità della rendita.

PRESIDENTE. Ciò corrisponderebbe all'idea dell'onorevole deputato Galeotti, il quale proporrebbe di conservare l'articolo 21 del progetto ministeriale, aggiungendo queste parole: *le iscrizioni nominative considerate come immobili agli effetti della presente legge potranno essere, ecc.*

CASSINIS, ministro. Sta bene, io non avevo sentito quelle parole.

CORDOVA. Nello stato in cui si trova la questione, io crederei che l'emendamento, quante volte si andasse all'idea di accettare l'articolo ministeriale e quindi del signor Galeotti, non dovrebbe esser nel senso di dire: *considerate come immobili all'effetto della presente legge*; ma piuttosto, se si crede necessario (io però non ritengo necessario emendamento alcuno), a senso mio si dovrebbe dire che *le iscrizioni nominative potranno essere mobili*, giacchè non trovo alcun motivo di doverle considerare come immobili, perchè siano soggette all'ipoteca, e ciò per le ragioni che il signor ministro ha già largamente esposte, e in appoggio alle quali si potrebbero produrre molti esempi. Egli vi ha ricordato come per le leggi romane anche i mobili fossero soggetti all'ipoteca, e se nella legislazione medesima si venne all'idea di circoscrivere le ipoteche soltanto ai beni immobili, gli è perchè sono i soli che offrano possibilità di iscrizione e di pubblicità.

Io non vedo nulla che osti a che si dia a questa proprietà mobiliare il vantaggio di essere ipotecabile.

GALEOTTI. Io accetto l'emendamento del signor Cordova, in quanto che vedo incentrar esso maggior soddisfazione presso la Commissione. Io l'aveva proposto in quella formola attenendomi al disposto del Codice civile, ma, siccome si produce lo stesso effetto, è cosa per me indifferente, purchè si mantenga la parola *ipoteca*.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione accetti, quindi non è d'uopo di discutere.

PASINI, relatore. La Commissione, considerato che quando è usata la parola *ipoteca*, dopo aver dichiarato espressamente che le rendite sono cosa mobile, si raggiunge lo stesso scopo che essa proponevasi, non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del signor guardasigilli, a cui si è associato il signor Cordova; e quando si dica: *le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte, ecc.*, la Commissione è unanime nell'ammettere questa redazione.

PRESIDENTE. Così essendo, bisognerebbe coordinare l'articolo 21 del disegno della Commissione coll'articolo 24. L'articolo 24 sarebbe surrogato dall'articolo 21 del Ministero.

PASINI, relatore. Siccome nell'articolo 21 non si allude se non ai casi d'ipoteca sulla rendita, così in detto articolo 21 credo che saremo tutti d'accordo di sostituire le parole: « allorquando sull'istanza di chi ha un'ipoteca sull'iscrizione nominativa » con quel che segue...

SANGUINETTI. Se il vincolo non fosse ipotecario?

PASINI, relatore. Domando scusa, se il vincolo non è ipotecario, non è soggetto alla disposizione dell'articolo 21. Quest'articolo non comprende se non le categorie dei vincoli i quali sono fatti per cauzione, cioè di quei vincoli che ora siamo d'accordo di nominare *ipoteche su cose mobili*.

PRESIDENTE. Invece di *vincolo cauzionale*, si dirà dunque: *ipoteca convenzionale*. In questo parmi che siano tutti d'accordo; quindi metterò ai voti l'articolo 21.

GADDA. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Nell'articolo 21 si dice: « Se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato, non è necessario farne il deposito. »

Ammetto il principio che i crediti pubblici nominativi possano essere vincolati per cauzione, come pure approvo l'altro principio che questo credito pubblico così vincolato possa essere ceduto ad altri col vincolo che vi è imposto; ma la disposizione dell'articolo 21 viene a togliere la disponibilità di questo credito vincolato, poichè si rende impossibile la vendita, rendendo possibile sempre l'acquistare un titolo che sia già stato alienato all'asta.

Con quest'articolo si viene senza una procedura speciale ad introdurre un nuovo genere di ammortizzazione.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

GADDA. Infatti la considerazione per cui nell'articolo 21 viene fatta una disposizione diversa di quella dell'articolo 20, nel quale sono contemplate le formalità onde eseguire le traslazioni dei certificati senza il deposito dei medesimi, si è che l'acquirente di un certificato vincolato per una cauzione è reso avvertito dalla stessa ispezione del vincolo che può essere seguita la procedura di espropriazione.

Per questa considerazione furono ritenute inopportune e superflue in questo caso le misure contemplate all'articolo 31; ma mi pare che, qualora si consideri che non si può conoscere l'esito d'una procedura, che anzi non si può nemmeno rintracciare, perchè le carte pubbliche non hanno per il progetto di legge nostro un foro speciale, si vedrà di leggieri che non si possono omettere quelle formalità, senza rendere impossibile la vendita.

Credo pertanto che, volendo rendere maggior servizio alla rendita pubblica col lasciarla facilmente alienabile, si dovrebbe proporre anche per l'articolo 21 l'applicazione delle formalità proposte dall'articolo 31, che sono quelle già applicate agli interi articoli 19 e 20, pei quali quelle formalità hanno la stessa ragione di opportunità.

È vero che, qualora si potesse all'asta un credito vincolato e che l'acquirente dovesse poi promuovere un giudizio di depurazione e di ammortizzazione, si allontanerebbero gli acquirenti, ed il prezzo della vendita sarebbe molto al disotto delle condizioni normali; ma questo danno ricade sull'espropriato, il quale può facilmente toglierselo col produrre il certificato da depositarsi. Mentre coll'articolo 21, quale è concepito, noi facciamo invece ricadere il danno sul credito pubblico, rendendo difficile la vendita e quindi diminuendo il servizio che può rendere la pubblica rendita col prestarsi alla cauzione, e quindi di rimbalzo diminuendone la ricerca ed il valore.

Si è per queste considerazioni che io, quando la Commissione non mi favorisca una spiegazione abbastanza soddisfacente, mi riserverei di proporre un breve emendamento, onde applicare all'articolo 21 le disposizioni dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.